



DELIBERA N. 445

26 Settembre 2023

Oggetto Istanza presentata dalla ECODI Srl - Procedura di gara per l'affidamento del servizio del cielo di carena, attività accessorie di bacino e rinnovamento impianto rampa di poppa di Nave San Giusto. Importo a base di gara euro: 1060.000,00. S.A.: Arsenale Militare Marittimo Taranto.
UPREC - PRE 0694 -2023-S

Riferimenti normativi

Art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Parole chiave

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura –Gara – Soccorso istruttorio – scadenza termini – giorno feriale- no proroga.

Massima

Stante la perentorietà del termine assegnato non superiore a dieci giorni ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 appare evidente come non possa applicarsi la proroga del termine di scadenza per l'adempimento richiesto dalla stazione appaltante, termine che cada in un giorno feriale, con la conseguente impossibilità per la concorrente interessata di poter provvedere al soccorso istruttorio oltre il suddetto termine.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 26 settembre 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 64385 del 5.08.2023 presentata dalla società ECODI Srl relativamente alla procedura di gara per l'affidamento del servizio del cielo di carena, attività accessorie di bacino e rinnovamento impianto rampa di poppa di Nave San Giusto;

VISTA, in particolare, la censura sollevata da parte istante, in merito alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico per non aver adempiuto nei termini assegnati alla produzione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante mediante attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio. Sostiene, infatti l'operatore economico istante che debba ritenersi valida la trasmissione effettuata nella giornata di lunedì 6.09.2023 in quanto, la scadenza dei termini indicati cadeva nella giornata di sabato 4.09.2023, ritenuta giornata festiva, con la conseguente proroga del termine assegnato al primo giorno feriale utile.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 01.09.2023;



VISTE le memorie inoltrate dalla stazione appaltante con le quali la stessa ribadisce la correttezza dell'operato posto in essere precisando come la ECODI Srl abbia adempiuto in ritardo non rispettando la scadenza prevista di giorni 10 assegnati dalla ricezione della relativa comunicazione, considerando erroneamente la giornata di sabato quale festivo, anziché correttamente quale giorno feriale. Pertanto, alcuna proroga può essere invocata in favore dell'effettuato deposito tardivo della documentazione richiesta. CONSIDERATO che, il comma 9 dell'art. 83, d.lgs. 50/2016 così recita: *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa";*

CONSIDERATO che nel caso in esame la stazione appaltante ha assegnato alla concorrente ECODI S.r.l. il termine massimo di giorni 10 secondo quanto previsto dalla sopracitata norma e che, l'operatore economico ha prodotto la documentazione richiesta oltre il suddetto termine;

RILEVATO che l'applicazione del principio dell'automatico slittamento al primo giorno lavorativo del termine viene riconosciuto dalla giurisprudenza e dall'Autorità nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo (cfr. Delibera n. 429 del 26.05.2021);

RILEVATO che, nel caso in esame risulta che il giorno di scadenza del termine assegnato fosse di sabato quale giornata ordinariamente feriale entro cui l'operatore economico avrebbe dovuto riscontrare, nel proprio interesse, alla richiesta avanzata mediante soccorso istruttorio dall' Arsenal Militare Marittimo di Taranto;

RITENUTO che, stante la perentorietà del termine assegnato (non superiore a dieci giorni) così come indicato dal legislatore, appare evidente come non possa applicarsi la proroga del termine di scadenza per l'adempimento richiesto dalla stazione appaltante, con la conseguente impossibilità per la concorrente interessata di poter provvedere al soccorso istruttorio,

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione che, l'esclusione disposta nei confronti della concorrente sia coerente e conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 ottobre 2023

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente